N.

LUCA CONTATO COMUNE DI PADOVA 10.04.2025 16:41:13 GMT+02:00

COMUNE DI PADOVA
Settore Patrimonio e Partecipazioni

Contratto di Concessione

tra

COMUNE DI PADOVA, con sede legale in Padova, Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, qui rappresentato dal sig. _____, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per la carica in _____, Via _____ n. _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di _____, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e _____, di seguito anche *Concedente*;

e

dati del concessionario
di seguito anche *Concessionario*;

PREMESSO che

- il Comune di Padova è proprietario dell'autorimessa Santi Fermo e Rustico sita in Padova – Riviera Mugnai catastalmente censita all'Agenzia del Territorio:
 - N.C.T. fg. 89 mapp. 1158
 - N.C.E.U. fg. 89 mapp. 1158 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
- con determina del dirigente n. ____ del ___/__/____ è stato aggiudicato il box auto n. 9 dell'Autorimessa Santi Fermo e Rustico e sono state approvate le condizioni per la formalizzazione del contratto di concessione**;**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse sopra illustrate e la determinazione su richiamata costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. Il Comune di Padova, a mezzo del suo legale rappresentante, dà in concessione a _____ n. 1 box auto, contrassegnato dal numero 9, posto all'interno dell'autorimessa Santi Fermo e Rustico sita in Padova in Riviera Mugnai, censiti, unitamente ad ulteriori box auto, al N.C.T. Foglio 89, mappale 1158, corrispondente al N.C.E.U. Foglio 89, mappale 1158, subalterno 9.
3. La concessione avrà durata di anni 6 (diconsi sei) a far data dalla stipula dell'atto. La scadenza del termine di concessione comporterà automaticamente la cessazione del rapporto.
4. La concessione ha carattere assolutamente precario in quanto potrà in ogni momento essere revocata dal Comune concedente con preavviso di giorni 60 (diconsi sessanta) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza diritto ad indennizzo alcuno in capo al concessionario.
5. Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto versato anticipatamente a titolo di canone, fatte in ogni caso salve le spettanze dell'Amministrazione maturate fino alla riconsegna.
6. E' previsto l'obbligo del concessionario di utilizzare il box auto esclusivamente quale ricovero di automezzi e non per altri usi. In particolare il box auto concesso in uso dovranno essere utilizzati nel rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi (D.M. Interno 21 febbraio 2017 e ss.mm.ii.).
7. E' fatto divieto di subconcedere o cedere a terzi i diritti o parte di essi derivanti dal contratto di concessione.
8. E' ammesso il subentro nella concessione, previa autorizzazione da parte del Comune, sempre che sussistano in capo al subentrante i requisiti previsti per l'ammissione alla gara dall'art. 3 dell'avviso pubblico.
9. Il canone annuo di concessione è stabilito in € _____, da pagarsi anticipatamente in unica soluzione. Il canone annuo di concessione pari al canone di aggiudicazione dovrà pagarsi anticipatamente in unica soluzione; il canone relativo alla prima annualità ed alle annualità successive dovrà essere versato entro quindici giorni dalla richiesta.

Detto canone sarà aumentato dall'inizio del secondo anno di concessione in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese precedente a quello di decorrenza; il pagamento del canone di concessione e di ogni altra somma eventualmente dovuta relativamente al rapporto, oltre il termine di otto giorni dalla scadenza del pagamento o, se successiva, dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale, comporterà per il concessionario l'obbligo di corrispondere gli interessi legali.
10. Saranno a carico del concessionario, per la propria quota parte, di tutte le spese inerenti la gestione delle parti comuni, della copertura assicurativa dei rischi, della manutenzione ordinaria (comprensiva della pulizia) della rampa di accesso al garage interrato e della relativa grata per la raccolta dell'acqua piovana, della verifica degli estintori posti nelle parti comuni ogni 6 mesi;
11. Il concessionario dovrà provvedere secondo necessità all'ordinaria manutenzione del box auto.
12. Il concessionario dichiara di aver preso visione del luogo oggetto della presente concessione e, in particolare, della dislocazione del box auto assegnato, di averne constatato lo stato di fatto e di diritto, non sollevando riserva alcuna. Al concessionario è affidata la custodia del bene concesso e la conseguente responsabilità della buona conservazione ed efficienza del box auto assegnato. Il concessionario risponderà di ogni danno che avesse a verificarsi a persone e/o cose, anche di terzi, che potesse derivare in qualsiasi momento e modo dall'uso del box auto, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
13. Alla scadenza della concessione ed in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto, a qualsiasi causa ascrivibile, il concessionario sarà tenuto a restituire il box all'Amministrazione Comunale in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso, libero e sgombro da persone e/o cose. La rimessa in pristino sarà a cura e a spese del concessionario. Il box auto dovrà essere restituito al Comune di Padova con redazione di apposito verbale di consegna e presa in possesso; eventuali danni arrecati, valutati dagli uffici tecnici comunali, saranno a carico del concessionario.
14. Il Comune di Padova avrà libero accesso agli spazi concessi in uso, attraverso propri tecnici o dipendenti, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso del bene e sul rispetto della presente concessione in generale.
15. Il Comune di Padova si riserva di dichiarare la decadenza dalla concessione in caso di mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dalla concessione. A titolo meramente esemplificativo costituiscono causa di decadenza:

- il mancato o parziale pagamento del canone di concessione;
- la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria ed il mancato pagamento delle spese afferenti alla gestione, alle utenze, ad eventuali tasse ed imposte dovute per legge relative all'uso dell'autorimessa (compresa la rampa di accesso al garage interrato e relativa grata per la raccolta dell'acqua piovana);
- la subconcessione o la cessione a terzi di diritti o parte di essi derivanti dalla concessione;
- il mancato rispetto di quanto contenuto nel contratto di concessione;
- l'uso non conforme a quanto previsto dalla concessione

16. Le spese e tasse tutte inerenti e conseguenti alla concessione, compresa la registrazione, saranno a totale carico del concessionario.
Padova lì,

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO